

Tipologia: **COMUNICAZIONE**
Protocollo: **2005712** Data: **06.04.2012**
Oggetto: **Tassa sulla fortuna VLT**
Allegato: **NO**

TASSA SULLA FORTUNA VLT

Gentile Associato,

A seguito di numerose richieste ricevute da Associati in merito alla restituzione ai giocatori degli importi trattenuti per la cosiddetta "tassa sulla fortuna", ovvero sul prelievo del 6% sulle vincite superiori a euro 500,00, **riferite nello specifico alle VLT**, si evidenzia quanto segue:

- La cosiddetta "tassa sulla fortuna", che prevede il prelievo del 6% sulle vincite superiori ad euro 500,00 è in vigore dal 1 gennaio 2012 a seguito di apposito Decreto AAMS (n. 2011/2876 del 20/10/2011) che recepisce superiori disposizioni di Legge (Legge 148/2011 del 14/09/2011).
- Nello specifico settore delle **VLT** i concessionari di rete hanno presentato un ricorso al TAR chiedendo la sospensione dell'applicazione della tassa, lamentando il poco tempo per adeguare i sistemi di gioco con l'introduzione dei software per calcolare le somme da trattenere, distinguendo, inoltre, tra vincite e giocate. Il TAR il 26 gennaio ha concesso la sospensiva, rinviando il merito al 4 aprile 2012;
- Nella riunione del 4 aprile il Tar ha rinviato a data da destinarsi per il ricorso presentato dai dieci concessionari di rete accogliendo la richiesta dei legali delle società, che hanno ricordato come nel decreto fiscale (in questo momento al vaglio della Camera dopo l'approvazione dello scorso 3 aprile al Senato) è presente un emendamento che prevede di spostare l'applicazione della tassa dal prossimo 1 settembre.

Ciò premesso, a tutt'oggi la tassa del 6% per le VLT è **sospesa, non annullata**, e solo a seguito dell'approvazione definitiva del Decreto Fiscale (entro il 2 maggio), qualora la data di entrata in vigore della tassa sulle VLT dovesse essere spostata al 1 settembre, sarà possibile considerare nullo il prelievo del 6% effettuato e gli importi prelevati dai Concessionari dovranno essere restituiti ai vincitori.

Un cordiale saluto.

Assosnai
La segreteria

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.